

Marca da

bollo

ALLEGATO 1 ALLA
DETERMINA N. 631/AG
DEL 5 AGO. 2013

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Medicina e Chirurgia, con sede in Ancona, codice fiscale n° 00382520427 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Antonio Benedetti, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia nato a Sant'Angelo in Vado il 18.08.1959, domiciliato per la carica c/o la sede della predetta Facoltà sita in Ancona, Via Tronto, 10/A, 60126 Torrette di Ancona, autorizzato alla stipula del presente atto con decreto rettorale n° 538 dell'8/2/2002;

E

~~AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONE MARCHE~~ (denominazione dell'azienda ospitante) con sede legale in ANCONA, VIA CADUTI DEL LAVORO (codice fiscale 02175860424 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a dal Sig. DOTT. PIERO CICCARELLI nato a MACERATA il 29/04/1950

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto ospitante

..ASUR MARCHE..... (riportare la denominazione dell'Azienda Ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Soggetto promotore, nei limiti previsti dall'art. 1, comma 3, del D.M. 142/1998¹ ed ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della Legge 196 del 1997.

Art. 2.

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;

¹ Limiti numerici imposti dal D.M. 25 marzo 1998 n° 142, art. 1, punto 3 per l'attivazione contemporanea di stage:

N° dipendenti assunti a tempo indef.	N° tirocinanti ospitati in contemporanea
Fino a 5 unità	1
Da 6 a 19 unità	2
Maggiore o uguale a 20 unità	Fino ad un massimo del 10% delle unità

- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3

All'inizio del tirocinio il soggetto ospitante fornisce al tirocinante dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività. Inoltre il soggetto ospitante, in relazione ai rischi specifici, provvede nei confronti del tirocinante, a tutti gli adempimenti richiesti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 (e successive modificazioni e integrazioni) nei confronti dei lavoratori.

Il Soggetto Ospitante dovrà inoltre impegnarsi a:

- rispettare e far rispettare i progetti formativi nella loro globalità.
- redigere, a fine tirocinio, una valutazione finale sullo svolgimento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi, da presentare al tutore universitario.
- segnalare all'Università qualsiasi variazione nella durata del tirocinio indicata nel progetto formativo e di orientamento: interruzione anticipata o proroga. Quest'ultima deve essere richiesta entro i 20 giorni antecedenti il termine indicato per la fine del progetto.

Art. 4.

I. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5.

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 6

La presente convenzione ha la durata di anni UNO a decorrere dalla sua stipula, ed è rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 7

La presente convenzione, le cui spese di bollo sono a carico dell'Università Politecnica delle Marche, viene redatta in due originali e sarà registrata solo in caso d'uso.

Ancona li....., li

Firma per il Soggetto promotore

Firma per il Soggetto ospitante

IL PRESIDE